

Convention AiFOS 2019

INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI



Relatore: Luca Lodi

Consulente del lavoro spec. sicurezza
Cultore diritto del lavoro Università Modena

13 e 14 giugno 2019

West Garda Hotel
Padenghe sul Garda BS

VISION ZERO
Safety. Health. Wellbeing.


CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA


Consulta Interassociativa
Italiana per la Prevenzione

Media Partner

PuntoSicuro

La sicurezza tra società e formazione

Perché questo titolo alla relazione odierna?

Società

Nozioni giuridiche

Orientamento: **dottrina e giurisprudenza**

Criticità delle norme, applicazione operativa **vs** giuridica

Formazione

Inquadramento aziendale ed
organizzativo generale/sicurezza

Responsabilità

Le tipologie societarie

Società di persone

Società di capitali

&

Liberi professionisti

Ditte individuali

Studio associati

Associazioni

(anche No-Profit)

Le tipologie societarie

```
graph TD; A[Le tipologie societarie] --> B[Società di persone]; A --> C[Società di capitali];
```

Società di persone

- Società semplici
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice

Società di capitali

- Società in accomandita per azioni
- Società per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Società cooperative

Le tipologie societarie

Società di persone

Società di capitali

**Chi è il datore di lavoro
ai sensi del D.Lgs. 81/08 ?**

Datore di lavoro nominato o delegato?



L'individuazione del datore di lavoro "effettivo"

I criteri di individuazione del datore di lavoro nelle aziende: il principio di effettività, la responsabilità solidale degli amministratori, le deleghe e la possibilità di individuare più datori di lavoro. Di Rolando Dubini.

2. IL DATORE DI LAVORO E L'ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE

2.1. Il datore di lavoro delegato per la sicurezza, a differenza di quel che si legge in numerose deleghe aziendali, non esiste, è una costruzione concettuale priva del benché minimo fondamento legislativo e giurisprudenziale, oltre che autocontraddittoria, posto che l'articolo 16 del D. Lgs. n. 81/2008 quando parla di delega prevede che il delegante sia sempre il datore di lavoro e **il delegato sia più semplicemente il delegato del datore di lavoro** (e non l'inesistente datore di lavoro delegato) [art. 16 D.Lgs. n. 81/2008 "1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro"].


Dunque esiste il massimo vertice aziendale, che ha il potere finale di decisione e spesa che è l'autentico datore di lavoro, al più vi sarà uno o più delegati del datore di lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008.

Società di persone

“Diritto e Pratica del Lavoro”,
anno 2015, nn. 15 e 16


Società semplici, società in nome collettivo (s.n.c.)

Tutti i soci sono “datori di lavoro” ai fini della sicurezza sul lavoro



Società in accomandita semplice (s.a.s.)

Socio accomandatario: “datore di lavoro” ai fini della sicurezza



Socio accomandate: “lavoratore” tutelato dal d.lgs. n. 81/2008
(presta servizio *nell’ambito dell’organizzazione* del datore di lavoro)

Società di capitali

“Diritto e Pratica del Lavoro”,
anno 2015, nn. 15 e 16

Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

Socio accomandatario: “datore di lavoro” ai fini della sicurezza = amministratori della s.a.p.a.

→ poteri di decisione e di spesa ←

Socio accomandante: “lavoratore” tutelato dal d.lgs. n. 81/2008
(presta servizio *nell'ambito dell'organizzazione* del datore di lavoro)

Società per azioni (s.p.a.)

Consiglio di Amministrazione: “datore di lavoro” ai fini della sicurezza = amministratori della s.p.a.

→ poteri di decisione e di spesa ←

Presidente del C.d.A.: legale rappresentante (non è il solo datore di lavoro ai fini della sicurezza)

Socio non consigliere: nessuna posizione, salvo che non svolga attività di lavoro nella società

in tal caso “lavoratore” tutelato dal d.lgs. n. 81/2008
(presta servizio *nell'ambito dell'organizzazione* del datore di lavoro)

La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

... Società di capitali

“Diritto e Pratica del Lavoro”, 2015, nn. 15 e 16

Società a responsabilità limitata (s.r.l.)

Consiglio di Amministrazione: “datore di lavoro” ai fini della sicurezza = amministratori della s.r.l.

→ poteri di decisione e di spesa ←

Presidente del C.d.A.: legale rappresentante (non è il solo datore di lavoro ai fini della sicurezza)

Socio non consigliere: nessuna posizione, salvo che non svolga attività di lavoro nella società

in tal caso “lavoratore” tutelato dal d.lgs. n. 81/2008 ←

(presta servizio *nell'ambito dell'organizzazione* del datore di lavoro)

Società cooperativa (soc. coop.)

Consiglio di Amministrazione: “datore di lavoro” ai fini della sicurezza = amministratori soc. coop.

→ poteri di decisione e di spesa ←

Presidente del C.d.A.: legale rappresentante (non è il solo datore di lavoro ai fini della sicurezza)

Socio lavoratore (di cooperativa): “lavoratore” tutelato dal d.lgs. n. 81/2008

(presta servizio *nell'ambito dell'organizzazione* del datore di lavoro)

E' soggetto espressamente “equiparato” ex art. 2, comma 1, lett. a), del t.u.

⁴ È antico e consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'individuazione dei responsabili debba essere compiuta, non in relazione alla qualifica, alla carica o alla posizione formale rivestita dall'agente nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ma con riferimento alle effettive mansioni da questi esercitate e al ruolo concretamente svolto, nonché alle responsabilità di fatto assunte: cfr. in termini, *ex plurimis*, Cass. pen., 12 novembre 1993, in *Massimario di Giurisprudenza del Lavoro*, 1994, p. 252; Cass. pen., 15 aprile 1993, in *Cassazione penale Massimario*, 1993, fasc. 9, p. 46; Cass. pen., 19 gennaio 1989, in *Cassazione penale*, 1990, I, p. 932; Cass. pen., 17 gennaio 1986, in *Giustizia penale*, 1987, II, p. 37. Nella giurisprudenza più recente, v. Cass. pen., sez. IV, 29 ottobre 2008, n. 47380, in *Guida al lavoro*, 2009, 6, p. 97 (s.m.). Particolarmente interessante appare anche, al riguardo, quell'orientamento giurisprudenziale – peraltro non incontrastato – che, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008, attribuiva rilevanza perfino all'assunzione volontaria dei compiti antinfortunistici pur in mancanza di una delega formale o di un'esplicita attribuzione da parte del datore di lavoro ritenendo, anche in questi casi, responsabile colui che avesse effettivamente esercitato il potere organizzativo: cfr. Cass. pen., 3 novembre 1988, n. 10706, in R. GUARINIELLO, *Sicurezza del lavoro e Corte di Cassazione. Il repertorio 1988-1994*, Milano, 1994, p. 17; Cass. pen., 28 settembre 1993, n. 8874, *ivi*, p. 18.

La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

Datore di lavoro o **Dirigente**

E quindi? Cosa cambia?

Consideriamo che le posizioni apicali di datore di lavoro e dirigente sono praticamente sullo stesso piano, almeno per certi versi. Le sentenze spesso inquadrano il soggetto come **datore o dirigente o direttore** in egual modo, di guisa con le disposizioni di D.Lgs. 81/08 che responsabilizzano sempre in parallelo datore di lavoro e dirigente; sussistono tuttavia norme penali indirizzate al solo soggetto “datore di lavoro” (sarà il magistrato a valutare chi ricopra tale carica, senza soffermarsi al solo datore di lavoro **formale**)



DL formale
&
DL sostanziale

La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

Datore di lavoro o Dirigente

La norma relativa alla posizione di garanzia del datore di lavoro non fa che confermare la nozione introdotta dal previgente quadro normativo di cui al D.Lgs. 626/94 ove veniva contrapposta una nozione di tipo **“formale”**, ivi intendendo il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il prestatore (in senso comune: il legale rappresentante), ed una di tipo **“sostanziale”** che predilige la responsabilità dell’organizzazione di lavoro o dell’unità produttiva quale presupposto **essenziale** della definizione di datore di lavoro (in quanto esercita i poteri di decisione e di spesa, salvo delega di attribuzioni)



Art. 299 D.Lgs. 81/08

Esercizio di fatto di poteri direttivi

*“Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2, co. 1, lettere b), d) ed e) gravano **altresì** su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, **eserciti in concreto i poteri giuridici** riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”*

norma ausiliaria,
integrativa di responsabilità,
non sostitutiva della responsabilità
originaria (*ipso iure*)



Responsabilità del Datore di Lavoro e del RSPP

Suprema Corte di Cassazione

sez. IV penale, 20 Luglio 2018, n. 34311

La sentenza

Infortunio mortale all'interno dell'impianto di betonaggio.
Evidenti carenze del DVR sul rischio connesso all'operazione di lubrificazione e responsabilità del datore di lavoro e del RSPP.

Concentriamo la **disamina** su:

- Datore di Lavoro
- Dirigente e Preposto
- Macchina e Attrezzature di Lavoro
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Valutazione dei Rischi



La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

Fatto

Il caso in esame vede il datore di lavoro, il RSPP e il Direttore di stabilimento della società A*** s.r.l. quali responsabili del **reato di omicidio colposo** ai danni di un operaio, avendo gli stessi consentito, **cooperando** tra loro con **condotte indipendenti**, che l'operaio eseguisse operazioni di ingrassaggio delle parti interne della vasca di mescolamento di un impianto di betonaggio, **senza aver redatto un DVR che individuasse i fattori di rischio connessi alle suddette operazioni**, mettendo quindi a disposizione del lavoratore un'attrezzatura che presentava i rischi di contatto meccanico e non idonea ai fini della salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro



Imputazione

- Mancata ottemperanza dell'obbligo riguardante la dotazione, nei confronti dei lavoratori, di **attrezzature idonee** a salvaguardare la salute e sicurezza relativamente alla specifica mansione (**art. 71 D.Lgs. 81/2008**)



- Quanto alla **posizione di garanzia del RSPP** giova ricordare che costui, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non operativo e gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente all'incarico affidatogli e di **collaborare con il DL**, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri

La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

- In **primo grado**, giudice condanna G.G. (**datore di lavoro**), C.A.P. (**dirigente resp. stabilimento**) e V.C. (**RSPP**), per omicidio colposo in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 71 del D.Lgs. 81/2008



- La Corte di Appello conferma tale condanna, ritenendo che la non contestata assenza della bobina avesse svolto un'efficienza causale nell'infortunio: **se la bobina fosse stata presente ed avesse funzionato, l'incidente non si sarebbe verificato**



- **DL e RSPP** avanzano **ricorso in Cassazione**

La sentenza pone
disamina su
corresponsabilità DVR

Preposto e RLS
giudicati
separatamente
con pena
patteggiata ex
art. 444 c.p.p.

La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

La **Suprema Corte** ha affermato che:

- il **DL** è tenuto ad analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda → (**art. 2087 c.c.**)
- il **RSPP**, pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penale a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, *in concorso con il datore di lavoro o anche a titolo esclusivo*, del verificarsi dell'infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'**obbligo di conoscere e segnalare**
- l'affidamento ad un professionista del compito di redigere il DVR, stante l'**indelegabilità** dell'obbligo di valutazione dei rischi, non esclude il dovere di un controllo accurato del contenuto del documento, cioè di una **approfondita analisi critica** e di una verifica circa la concreta individuazione di tutte e situazioni di rischio e delle misure precauzionali

Preposto

Suprema Corte di Cassazione
sez. IV penale, 22 Settembre 2017, n. 43853

La sentenza

Responsabilità del preposto dal datore di lavoro alle operazioni di manutenzione per aver violato la regola cautelare di cui all'art. 19, comma 1, lett. a) del D.lgs. 81/2008.



Concentriamo la **disamina** su:

- Preposto
- Macchina e Attrezzature di Lavoro

La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

Fatto

La vicenda riguarda l'infortunio di un lavoratore S.E., al quale era stato consentito di lavorare all'interno di un **silos senza la preventiva disconnessione dell'energia elettrica** e, in particolare, di aprire il portone per intervenire manualmente sulla coclea, che presentava scarsa alimentazione



L'incarico gli veniva affidato da C.D., in qualità di soggetto **preposto** dal datore di lavoro **alle operazioni di manutenzione**, senza però prima accertarsi la messa in sicurezza del silos



S.E. rimane intrappolato con il piede destro subendo uno schiacciamento con frattura del torso e del metatarso e lo sguainamento dell'avampiede dx

La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

Imputazione

- Colpa specifica per violazione degli obblighi di cui all'**art. 19** del D.Lgs. 81/2008, laddove prevede che *il preposto sia tenuto a “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza [...]”*.



La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

- In primo grado, il giudice condanna C.D. per il reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3 del codice penale, posto in essere nei confronti di S.E. in violazione dell'art. 19, co. 1, lett. a) del TUSL



- La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, sostituiva la pena detentiva con quella pecuniaria, confermando nel merito ...



- All'imputato è stato contestato di aver creato un **antecedente causale**, per colpa specifica consistita nella violazione della regola cautelare di cui all'art. 19, comma 1, lett. a) e, quindi, di non aver sovrinteso e vigilato affinché il lavoratore rispettasse gli obblighi in materia di salute e sicurezza

La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

- C.D. ricorre in **Cassazione**, lamentando:
- le **condotte abnormi** dell'infortunato
- i **due lavoratori avrebbero messo a rischio la stessa incolumità del C.D.** omettendo di avvertirlo della mancata messa in sicurezza dell'impianto
- La Suprema Corte ricorda che, affinché la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio **contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto fuori della normale prevedibilità**, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale (cfr. Sez. IV, n. 22249 del 14/03/2014)



La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

- Per quanto attiene alla posizione del C.D., la Corte di Cassazione ribadisce che, **ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio** essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa



Pertanto, **rientra tra i doveri del preposto**, garante dell'obbligo di garantire la sicurezza sul lavoro, quello di **segnalare le situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori ed impedire prassi lavorative *contra legem***.



La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

- La sentenza conclude con un interessante passaggio sul tema della ripartizione “a cascata” delle posizioni di garanzia:

*“Quanto alla posizione del C.D., giovi ancora una volta un richiamo ai principi elaborati da questa stessa sezione, alla luce dei quali deve, anche in questa sede, ribadirsi che, ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del **preposto** l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del **dirigente** il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del **datore di lavoro**, invece, l’incidente da scelte gestionali di fondo (cfr. sez. IV, sent. 9 maggio 2017, n. 22606)”*



Preposto di fatto

Suprema Corte di Cassazione
sez. IV penale, 19 Aprile 2019, n. 17202

La sentenza

Responsabilità del preposto per lesioni personali gravissime in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni di cui all'art. 71 del D.Lgs. 81/2008.

Concentriamo la **disamina** su:

- Preposto di fatto
- Macchina e Attrezzature di Lavoro





Fatto

Il giorno 15.09.2010, il lavoratore S.T. era stato addetto sotto le direttive di B.A., in qualità di responsabile della produzione (preposto) al prelievo di materiale di lavorazione all'interno del fondo di stagionatura marca LMB con **porta a ghigliottina** motorizzata che era **priva**, poiché rimossa, **della barra di sicurezza** in dotazione dell'impianto, atta a tenere lo sportello in caso di rottura della catena di sollevamento, **pericolo quest'ultimo evidenziato dal costruttore nel manuale di uso della macchina**; cosicché mentre il lavoratore si trovava sulla linea di apertura della porta, che non si era completamente alzata, l'improvvisa caduta della catena di sollevamento aveva fatto precipitare la pesante paratia di chiusura sulla gamba dell'operaio che rimaneva incastrata. S.T. subiva una frattura pluriframmentaria all'arto sinistro che cagionava ischemia al piede e rendeva necessaria l'amputazione al terzo medio della gamba

Imputazione

- Mancata ottemperanza dell'obbligo riguardante la dotazione, nei confronti dei lavoratori, di **attrezzature idonee** a salvaguardare la salute e sicurezza **relativamente alla specifica mansione** (art. 71 D.Lgs. 81/2008).



La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

- In **primo grado**, il Tribunale di Brescia condanna B.A., in qualità di preposto, per colpa generica e specifica, in particolare in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 71, comma 4, lett. a), in relazione ai punti 3.1., 3.2., 5.1 parte I, 5.15.3 parte II, dell'Allegato V del D.Lgs. 81/2008, per aver cagionato a S.T. lesioni personali gravissime



- La Corte di Appello conferma tale condanna, ritenendo che l'**infortunio** andasse **attribuito al comportamento colposo di B.A. cui va riconosciuto il ruolo operativo e organizzativo sovraordinato di preposto nonché di responsabile della produzione** e a cui faceva capo una posizione di garanzia in relazione agli specifici obblighi di sicurezza sul lavoro



- L'imputato propone **ricorso in Cassazione**



La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

- La **Suprema Corte** ha affermato che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, **il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita**, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, **con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'impresa**. Con la conseguenza che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro **impartire ordine, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato**, per ciò stesso, **tenuto a norma all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori**.

Attenzione: in verità la sentenza di Cassazione precisa (correttamente e notoriamente) la **non ricorribilità per motivi di merito ma solo di legittimità** – infatti le censure attengono alla prova dell'imputato di non coprire ruoli con poteri direttivi – e nemmeno la declaratoria di imputabilità ex art. 129 c.p.c. può essere eccepita perché i termini di prescrizione per tale norma sono spirati



Obblighi di Formazione, Informazione e Addestramento

Suprema Corte di Cassazione
sez. IV penale, 12 Gennaio 2018, n. 1242

Obblighi di Formazione, Informazione e Addestramento

La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

La sentenza

Operaio muore travolto da un carrello elevatore. Responsabilità del DL per violazione degli obblighi di Formazione, Informazione e Addestramento.

Concentriamo la **disamina** su:

- Informazione, Formazione, Addestramento
- Lavoratore e Comportamento Abnorme



La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

Fatto

La vicenda si occupa della condanna del datore di lavoro, per colpa generica e colpa specifica, per aver cagionato la morte dell'operaio T.G., che era alla guida di un **carrello elevatore** munito di benna, con l'incarico di raccogliere materiale plastico. A causa di una **manovra compiuta con la benna sollevata**, il lavoratore perdeva il controllo del mezzo che, ribaltandosi, lo travolgeva



La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

Imputazione

- Mancata formazione, informazione e addestramento

Artt. 18, comma 1, lett. l) e
36, comma 1, lett. a), del
D.Lgs. 81/2008

- Mancata ottemperanza dell'obbligo riguardante la dotazione, nei confronti dei lavoratori, di attrezzature installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso

Art. 71, comma 4, lett. a),
n. 2), del D.Lgs. 81/2008



La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

- In **primo grado**, il giudice condanna M.A., in qualità di datore di lavoro e, quindi garante della sicurezza, per il reato di omicidio colposo in violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro



- La Corte di Appello conferma parzialmente la sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena inflitta in uno anno e due mesi di reclusione



- La Corte di Appello ha individuato nella **non corretta formazione** dell'operaio la **causa che determinò l'evento**, addebitando al datore di lavoro tale profilo di responsabilità

**Obbligo ex art. 37 + norme ai Titoli particolari:
FORMAZIONE concretamente SPECIFICA
e non solo di etichetta sull'attestato!
(al di là delle abilitazioni degli Accordi CSR)**

La formazione deve essere specifica, adeguata e sufficiente (Cass. 29908/2015)

Cass. pen., sez. IV, sent. 13 luglio 2015, n. 29908 – Infortunio mortale per la rottura della fascia di imbracatura del carico. Responsabilità del datore di lavoro.

La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

- L'imputata propone **ricorso in Cassazione** in ordine a:
 - comportamento abnorme dell'infortunato
 - al tempo dell'evento non sussisteva l'obbligo di patenti o competenze tecniche specifiche per la guida dei muletti
 - la vittima era stata informata sullo scorretto utilizzo della benna alzata
- La **Suprema Corte** ha confermato tutto quanto recitato dalla Corte di merito; in particolare, ha confermato l'orientamento costante in base al quale, in materia di infortuni sul lavoro, la **condotta colposa del lavoratore** infortunato **non** possa assurgere a causa sopravvenuta, **da sola sufficiente a produrre l'evento**, quando sia riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta.

Promemoria: distinzione operatività e conseguenze tra **rischio elettivo** (esenzione assicurativa ma non penale, tant'è l'obbligo organizzativo e di istruzione per prevenire i rischi prevedibili) e **condotta abnorme** (esenzione responsabilità penale perché essa ha il limite della colpa generica o specifica e non di tipo oggettivo finanche ad un legame all'immaginazione e all'ipotesi assurda e imprevedibile, ma non dell'assicurazione che resta a tutela ai sensi dell'art. 2110 c.c. e D.P.R. 1224/65)


La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

- La Cassazione ha, inoltre, confermato che non vi sia agli atti prova dell'avvenuta formazione della persona offesa, **sussistendo il nesso causale tra condotta omissiva ed evento lesivo**



art. 40 c.p. – Rapporto di causalità
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione



Suprema Corte di Cassazione
sez. IV penale, 15 Maggio 2013, n. 21284

Obblighi di Formazione, Informazione e Addestramento

La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

La sentenza

Responsabilità del Presidente del consiglio di amministrazione della società datrice di lavoro e del RSPP per infortunio mortale di un lavoratore durante le operazioni di abbattimento di un pino.



Concentriamo la **disamina** su:

- Informazione, Formazione, Addestramento

La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

Fatto

Il caso di specie tratta della **cooperazione colposa** tra DL e RSPP per aver cagionato la morte di un operaio, il quale era intento ad abbattere con il solo uso della motosega un pino, la cui chioma era rimasta impigliata nella vicina vegetazione, **omettendo di adottare le corrette procedure e di usare le attrezzature necessarie** complementari che gli avrebbero consentito di **operare in condizioni di maggior sicurezza**



Imputazione

- Violazione degli obblighi di formazione, informazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008
- Violazione dell'obbligo di fornire attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 81/2008



La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

- In **primo grado**, il giudice condanna gli imputati ritenendo sussistente il nesso di causa tra i comportamenti omissivi/commissivi e l'infortunio cagionato



- La Corte di Appello conferma la sentenza ribadendo la sussistenza del nesso causale al di là di ogni ragionevole dubbio



- Entrambi gli imputati propongono distinti **ricorsi per Cassazione**



La **Suprema Corte** afferma che nessun dubbio poteva sussistere in ordine alla responsabilità per colpa ascritta ad entrambi gli imputati in ordine alle acclarate condotte omissive/commissive per il **mancato svolgimento di appositi corsi di formazione specifici** → **importanza della formazione concretamente "specificata"**

La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

Per questi motivi, la **Cassazione** dichiara:

- Al **RSPP** si deve imputare il grave inadempimento a siffatto obbligo pacificamente rientrante nelle proprie mansioni, a tanto non potendo supplire il mero affiancamento del neo assunto ad un operaio esperto quale procedura di addestramento impiegata fino alla data dell'infortunio.



- Neppure il **legale rappresentante** può andare esente da responsabilità per la mancata effettuazione dei corsi di addestramento per i neo assunti

Suprema Corte di Cassazione sez. IV penale, 07 Novembre 2018, n. 50306

Obblighi di Formazione, Informazione e Addestramento

La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

La sentenza

Lavori in quota e assenza di addestramento all'uso di DPI salvavita.

Concentriamo la **disamina** su:

- Informazione, Formazione, Addestramento



La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

Fatto

Il fatto è stato ricostruito dai giudici i quali hanno accertato e confermato la responsabilità di G.M. e G.R. del reato di lesioni personali colpose, per **non aver fornito** adeguata imbracatura e per **non aver addestrato** i lavoratori all'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) salvavita contro le cadute dall'alto



La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

Imputazione

**Violazione
art. 115, comma 1,
D.Lgs. 81/2008**



**Violazione
art. 77, comma 5,
D.Lgs. 81/2008**

La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

- In **primo grado**, il giudice condanna gli imputati ai sensi degli artt. 113, 590, comma 3, in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1 del Codice Penale



- La corte di Appello conferma la sentenza ribadendo la sussistenza del nesso causale al di là di ogni ragionevole dubbio



- Entrambi gli imputati propongono distinti **ricorsi per Cassazione**



La Suprema Corte ritiene inammissibili ed infondati i ricorsi di cui sopra e conferma quanto emanato dal giudice di merito



Quale responsabilità in capo al **Formatore?**

Suprema Corte di Cassazione

sez. IV penale, 07 Aprile 2009, n. 15009

La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

La sentenza

Infortunio di un apprendista. La persona incaricata a curare la sua **formazione** assume, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, una posizione di garanzia nei confronti dello stesso.

Concentriamo la **disamina** su:

- Macchina ed Attrezzatura di Lavoro
- Formazione, informazione e Addestramento



La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

Fatto

Il caso in esame si occupa della condanna inflitta dalla Corte di Appello **ad un dipendente** di una cantina sociale per l'incidento occorso ad un apprendista, sottoposto alla sua tutela ed alla sua vigilanza, a seguito del ribaltamento di un carrello elevatore alla cui guida questi si trovava.

Il dipendente tutore del lavoratore minorenne era stato chiamato a rispondere perché erano stati ravvisati a suo carico profili di colpa, sia generica, legati ad imprudenza e negligenza, che specifica fondata sulla inosservanza dell'articolo 35, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 626/1994 per aver consentito al giovane apprendista l'utilizzo del carrello elevatore



Imputazione

- Inosservanza dell'art. 35, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 626/94

Art. 35 del (previgente) D.Lgs. 626/94

Obblighi del datore di lavoro:

- Mettere a disposizione attrezzature adeguate
- Attuare misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi
 - Valutare la corrispondenza dell'attrezzatura allo specifico lavoro e assicurare che sia adoperata solo da personale competente
- Impedire che le attrezzature di lavoro siano utilizzate in difformità alle condizioni per le quali sono state adottate
 - Utilizzo in conformità alle istruzioni del fabbricante, utilizzate correttamente ed oggetto di regolare manutenzione a cura di personale qualificato in maniera specifica per svolgere tale compito

La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

- In **primo grado**, il giudice condanna L.P. per omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore minorenne S.A.



- La Corte di Appello conferma tale condanna, facendo riferimento all'**inadempimento da parte dell'imputato, in relazione alla posizione di garanzia ricoperta**



- L'imputato propone **ricorso in Cassazione**



La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

La **Suprema Corte** dichiara ineccepibili le decisioni assunte dalla Corte territoriale e afferma che *il titolare della posizione di garanzia ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera, essendo tale posizione di garanzia estesa anche al controllo della correttezza dell'agire del lavoratore, essendo imposto al "garante" (anche) di esigere dal lavoratore il rispetto delle regole di cautela*".



Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Suprema Corte di Cassazione

sez. IV penale, 07 Settembre 2017, n. 40718

La sicurezza tra società e formazione


Convention
AiFOS 2019

La sentenza

Colpa professionale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per violazione delle norme sulla Sicurezza sul Lavoro

Concentriamo la **disamina** su:

- Macchina ed Attrezzatura di Lavoro
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Valutazione dei Rischi



Fatto

Il caso di specie tratta della responsabilità penale di G.R., in qualità di RSPP, per il reato di lesioni personali colpose cagionate a S.S.C., derivanti da un infortunio sul lavoro avvenuto nella macelleria di P.B.

L'evento si è verificato mentre la lavoratrice stava prestando servizio e, introducendo manualmente un quantitativo di carne, entrava in contatto con gli organi in movimento della macchina tritacarne in funzione, rimanendone intrappolata e riportando gravi lesioni con **conseguente amputazione della mano destra**



La **macchina tritacarne era priva di qualsiasi protezione** che potesse prevenire e, quindi, evitare l'evento




Premessa

In tema di **lesioni personali colpose**, poiché il RSPP non risulta destinatario per legge dell'osservanza dei precetti prevenzionali, la condotta dello stesso, ancorché oggettivamente violatrice di taluno di essi e, come tale, foriera di responsabilità, non potrà mai essere considerata caratterizzata da un titolo di colpa specifica e, quindi, il reato nei suoi confronti risulterà perseguibile solo a querela di parte.

ATTENZIONE: la premessa appartiene ad un orientamento giurisprudenziale ormai superato dal successivo e costante orientamento della Corte regolatrice che ritiene pacificamente configurabile, nella materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro, la colpa professionale specifica del RSPP – in cooperazione con quella del datore di lavoro – ogni qualvolta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare.

Imputazione

- **Reato perseguibile d'ufficio**
- Colpa professionale per violazione delle norme di sicurezza del lavoro ai sensi degli artt. 31 ss. del D.Lgs. 81/2008



La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

- La Corte di Appello di Torino, in **rimforma parziale** della sentenza di primo grado del Tribunale di Asti, individua la **responsabilità in capo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** presso la Macelleria di P.B., a cui imputa il reato di lesioni personali colpose cagionate in violazione delle norme di sicurezza sul lavoro previste dagli artt. 31 ss. del D.Lgs. 81/2008



- L'imputato, avverso tale pronuncia propone **ricorso in Cassazione**



Sostenendo che non sia rinvenibile alcun addebito di colpa specifica poiché la figura del RSPP non è destinataria delle norme prevenzionali, svolgendo compiti di consulenza e ausilio tecnico del datore di lavoro

La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019

- La Suprema Corte ha evidenziato come la figura professionale del RSPP, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di **adempiere diligentemente l'incarico affidatogli** e di collaborare con il datore di lavoro, **individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli**



- Pertanto, era tenuto ad adempiere all'obbligo di valutazione e prevenzione del rischio in conformità alle previsioni normative in materia, formulando specifiche e tassative prescrizioni tecniche vincolanti per tutti i soggetti destinati ad operare nella struttura aziendale e nella macchina in questione, a prescindere dalle specifiche conoscenze e capacità dei singoli operatori




La sicurezza tra società e formazione

Convention
AiFOS 2019


- La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che non vi sia alcuna ragione di dubitare che se la **prescrizione cautelare** fosse stata inserita nel DVR da parte **del RSPP**, la stessa **avrebbe sicuramente impedito l'evento lesivo con la certezza razionale propria del contro fattuale della causalità omissiva**





Convention
AiFOS 2019

INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI



Grazie per
l'attenzione!